

N. 06522/2014 REG.PROV.CAU.

N. 14435/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14435 del 2014, proposto da:

SOC WAYAP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Fabio Massimo Ventura, Ettore Corsale, Paola Conticiani, con domicilio eletto presso Ettore Corsale in Roma, Via G. Bettolo,17;

SOC AP ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Fabio Massimo Ventura, Paola Conticiani, Ettore Corsale, con domicilio eletto presso Ettore Corsale in Roma, Via G. Bettolo,17;

contro

ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avv. Massimo Baroni, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

Soc Clear Channel Affitalia Srl;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014, pubblicata dall'11 al 25 agosto 2014, e successivamente modificata e ripubblicata dal 19 settembre al 3 ottobre 2014, recante «modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 37 del 30 marzo 2009, avente ad oggetto modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 100 del 12 aprile 2006, riguardante il Regolamento comunale recante norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni»;

- dei verbali della IX Commissione capitolina permanente relativi all'iter di approvazione dell'impugnata deliberazione;

- della nota prot. n. LR/BG 61384 del 23 settembre 2014, a firma del dirigente della Direzione Attività Economiche e Produttive di Roma Capitale, avente ad oggetto «procedura di riordino degli impianti pubblicitari», di cui alle deliberazioni n. 289/94 e 1689/97;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che sussiste l'allegato pregiudizio limitatamente alla nuova previsione di cui all'art. 34, comma 1-ter, del Regolamento nella parte in cui fissa al 31 gennaio 2015 il termine per la conversione degli impianti pubblicitari in formato 4x3;

CONSIDERATO che, tenuto conto di quanto precede, sussistono i presupposti per accogliere la proposta domanda cautelare limitatamente alla fissazione al 1° gennaio 2015 del termine per la conversione degli impianti pubblicitari in formato 4x3, che si proroga fino alla data del 20 maggio 2015, sin da ora fissata per la trattazione del merito del ricorso;

CONSIDERATO che, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda cautelare, sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Sezione Seconda

accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato, nei limiti indicati in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 20 maggio 2015.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)